

Allegato "C" all'atto N. 5528 del Repertorio e N. 4342 della Raccolta in

data 28 Aprile 2018

STATUTO

"Fondazione Solidarietà Caritas - Onlus"

Art. 1 - Costituzione e sede

1.1 È corrente una fondazione denominata "Fondazione Solidarietà Caritas - Onlus", ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, del D.lgs 460 del 4 Dicembre 1997, di ogni altra disposizione vigente in materia e del presente Statuto.

La Fondazione utilizzerà nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus".

1.2 La Fondazione ha durata illimitata.


1.3 La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalle norme di legge vigenti in materia.

1.4. La Fondazione ha sede in Firenze, via dei Pucci, 2, con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite sedi secondarie.

Art. 2 - Scopi

2.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare attraverso il servizio in favore di soggetti bisognosi, svantaggiati, emarginati, in condizione di solitudine e disagio sociale, vittime dell'usura, detenuti, malati e minori e la diffusione della cultura dell'accoglienza, dell'integrazione e del volontariato.

Le finalità dell'ente sono ispirate al principio evangelico della carità ed alla



Dottrina sociale della Chiesa; costituisce, quindi, un elemento distintivo della missione della Fondazione la collaborazione con l'Arcidiocesi di Firenze.

2.2. Le finalità e le attività della Fondazione si esplicano e vengono esercitate nell'ambito del territorio della Regione Toscana.

Art. 3 - Attività

3.1 La Fondazione persegue gli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto, conformi ai valori costituzionali, mediante lo svolgimento di attività, anche di sostegno all'opera della Chiesa, nei seguenti settori:

a. assistenza sociale e socio-sanitaria;

b. beneficenza;

c. istruzione e formazione;

d. tutela di diritti civili.

3.2 La Fondazione, con riferimento a ciascuno dei suddetti settori, potrà:

a) - istituire e gestire direttamente e/o in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, case famiglia e centri di accoglienza, diurna, notturna ed estiva per l'ospitalità di persone in condizioni di povertà, disagio sociale e di minori;

b) - gestire centri per l'accoglienza straordinaria e per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata in favore di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale;

c) - promuovere le politiche di contrasto al disagio abitativo mediante la realizzazione e la gestione di strutture ed immobili da destinare ad alloggio sociale in favore di individui e nuclei familiari svantaggiati impossibilitati a soddisfare le esigenze abitative primarie;

d) - istituire e gestire: (i) centri diurni per l'accoglienza di persone che

necessitano di continuità assistenziale in ambito sanitario e di sostegno nei

percorsi di terapia (ii) strutture per l'accoglienza temporanea di persone

autosufficienti, ma con problemi di salute fisica e psichica ed in condizioni di

disagio sociale (iii) strutture per il ricovero e l'accoglienza di persone affette da

gravi patologie fisiche e psichiche oppure da dipendenze - es. alcool,

stupefacenti e ludopatia - (iv) strutture per l'accoglienza di minori malati e delle

loro famiglie nei periodi di ricovero o di terapia presso le strutture ospedaliere

della regione;

e) - esercitare e promuovere la beneficenza attraverso: (i) la prestazione di

servizi in favore di individui poveri e svantaggiati - pasti, servizi docce, cambi

biancheria e deposito bagagli - per persone senza fissa dimora mediante la

gestione di mense e di strutture idonee allo svolgimento di tali attività (ii)

l'erogazione in favore di soggetti in condizione di povertà di somme di denaro

reperate mediante raccolte fondi organizzate a tale scopo;

f) - erogare prestiti di solidarietà in favore di persone in condizioni di

temporaneo disagio economico, in funzione di ausilio al reinserimento sociale

(con esclusione di ogni attività riconducibile alla disposizione di cui all'art. 106

D.lgs 385/1993 Testo Unico in materia bancaria e creditizia);

g) - promuovere la prevenzione del fenomeno dell'usura anche attraverso forme

di tutela, assistenza ed informazione; i contributi pubblici percepiti a tale scopo


saranno destinati ad un fondo appositamente costituito con contabilità e gestione

amministrativa separate, nel rispetto delle disposizioni di legge, tra cui la Legge

n. 108 del 7 Marzo 1996 ed il D.P.R 315 dell'11 Giugno 1997 e successive

modifiche ed integrazioni; il Consiglio di amministrazione delibererà in merito

alla gestione ed erogazione dei fondi ed alla prestazione della garanzia nel



rispetto delle disposizioni di legge e tenendo conto dei seguenti criteri: (i)

effettivo stato di bisogno (ii) serietà delle ragioni dell'indebitamento connesse

allo stato di bisogno (iii) capacità di rimborso in base al reddito o alla situazione

patrimoniale (iv) fondate prospettive di sottrarre l'indebitato all'usura;

h) - promuovere la realizzazione di progetti e l'organizzazione di manifestazioni

culturali ed incontri di formazione e studio (anche presso gli Istituti scolastici)

aventi ad oggetto le tematiche dell'immigrazione, dell'accoglienza, del confronto

interculturale, della legalità e del recupero sociale e della promozione del

volontariato;

i) - favorire l'uscita dalla povertà e dalla marginalità sociale mediante

l'organizzazione di servizi di orientamento al lavoro, corsi di formazione per

l'inserimento lavorativo, nonché eventi e corsi formativi specifici per

l'aggiornamento e l'approfondimento dei temi del disagio e della povertà;

l) - promuovere (in collaborazione con le Istituzioni pubbliche ed i servizi

sociali) il recupero ed il reinserimento sociale di soggetti sottoposti alle misure

alternative alla detenzione, mediante la gestione di strutture per la loro

accoglienza ed il loro impiego, previa specifica formazione, nelle attività di

volontariato della Fondazione.

3.3 La Fondazione, oltre alle suddette attività, potrà:

a) stipulare ogni atto/contratto per l'esecuzione ed il finanziamento delle

operazioni deliberate, tra cui, senza che l'elenco possa considerarsi tassativo o

esaustivo, (i) la stipula di finanziamenti e mutui a breve e medio-lungo termine

(ii) la stipula di contratti di locazione o comodato, l'acquisto/alienazione di

immobili o la costituzione su di essi di diritti reali (iii) la stipula di convenzioni

di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o

privati che siano reputate opportune o utili per il raggiungimento degli scopi della

Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui è proprietaria, conduttrice, comodataria o, comunque, a qualsiasi titolo detenuti o posseduti, anche approvando e realizzando progetti ed opere di consolidamento, ristrutturazione o manutenzione straordinaria;

c) partecipare, concorrendo anche alla loro costituzione, ad associazioni, enti, consorzi e, in generale persone giuridiche, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi, funzionali e/o connessi a quelli della Fondazione;

d) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo che abbiano come oggetto sociale il perseguimento di scopi direttamente connessi e funzionali alle finalità della Fondazione;


e) acquisire strutture e, in generale, risorse strumentali e necessarie al perseguimento delle proprie finalità;

f) porre in essere attività di raccolta fondi per finanziare le proprie attività di interesse generale anche sollecitando lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva da parte di terzi;

g) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

h) compiere qualsiasi operazione di carattere mobiliare, immobiliare, finanziario ed in genere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;

i) porre in essere attività informative ed iniziative culturali destinate a diffondere



la conoscenza delle proprie finalità ed attività istituzionali.

3.4. La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle alle stesse direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art.10 comma 5 D. Lgs. n. 460/1997.

Art. 4 Patrimonio

4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di Dotazione e dal Fondo di Gestione.

4.2. Il Fondo di dotazione è costituito dai beni attribuiti all'ente con tale destinazione e dai conferimenti effettuati, a tale titolo, successivamente dai Partecipanti e dai Partecipanti Sostenitori.

E'formato inoltre dai beni mobili ed immobili pervenuti o che perverranno, a qualsiasi titolo, alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, destinati espressamente al Fondo di Dotazione;

da lasciti, donazioni ed in genere elargizioni da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private ed enti con espressa destinazione ad incremento del Fondo di Dotazione;

dalla parte delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di amministrazione, può essere destinata ad incremento del Fondo di Dotazione;

da eventuali avanzi di gestione o sopravvenienze attive non utilizzate e destinate all'incremento del Fondo di Dotazione.

4.3. Il Fondo di gestione è costituito da:

- le rendite ed i proventi derivanti dal patrimonio e dallo svolgimento delle attività della Fondazione;

- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate all'incremento del patrimonio e del fondo di dotazione;

- gli eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati.

Art. 5 - Esercizio finanziario

5.1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

5.2 Entro il 30 Novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 Aprile successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

5.3 Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti delle risorse disponibili e del bilancio approvato, per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi approvati.

Le obbligazioni direttamente contratte dal legale rappresentante della Fondazione o da altri membri dell'ente muniti di delega non possono eccedere le risorse disponibili e devono essere ratificate dal Consiglio di amministrazione se non rientrano tra quelle indicate nel bilancio di previsione.

5.4 La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere destinati prioritariamente alla ricostruzione del patrimonio se intaccato da perdite pregresse e, soltanto successivamente, all'incremento delle attività della Fondazione o utilizzati per l'acquisto di beni.

La Fondazione ha l'obbligo di redigere il rendiconto annuale, secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs 460/1997.

5.5. E' vietata, anche in modo indiretto, la distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve e capitale durante la vita dell'ente, a meno che



la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate in favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura.

Art. 6 - Partecipanti della Fondazione

6.1. I partecipanti della Fondazione si dividono in:

- Partecipanti;
- Partecipanti Sostenitori.

6.2. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo i principi e le finalità della Fondazione, contribuiscono al loro perseguimento con un versamento in denaro, oppure con il conferimento di beni, materiali ed immateriali, ovvero con un'attività, anche professionale o caritativa, di particolare rilievo nelle forme e nella misura determinate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.12 del presente Statuto.

6.3. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Sostenitori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo i principi e le finalità della Fondazione, contribuiscono al loro perseguimento con un versamento in denaro o con il conferimento di beni, materiali ed immateriali, nelle forme e nella misura determinate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto.

6.4 L'ammissione dei Partecipanti e dei Partecipanti Sostenitori avviene, a seguito di domanda degli interessati, con deliberazione del Consiglio di amministrazione a maggioranza dei suoi membri, con esclusione dell'obbligo di motivazione della deliberazione di rigetto e con esclusione della possibilità per l'interessato di domandare la pronuncia dell'organo assembleare di cui all'art. 16

del presente Statuto.

6.5. L'ammissione dei Partecipanti e dei Partecipanti Sostenitori deve essere preceduta dall'espresso impegno da parte dei soggetti aspiranti al rispetto delle norme del presente Statuto e degli atti regolamentari adottati dalla Fondazione.

La qualifica di Partecipante e di Partecipante Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo, in qualunque forma, è stato regolarmente erogato.

6.6. I Partecipanti ed i Partecipanti Sostenitori hanno pari diritti.

Art. 7 - Esclusione e recesso


Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Partecipanti e di Partecipanti Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: inadempimento dell'obbligo di effettuare il conferimento, erogare il contributo o svolgere un'attività di particolare rilievo nei termini e nelle forme determinate dal Consiglio di amministrazione; condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art.2 e con il dovere di collaborare con gli altri organi dell'ente.

Nel caso di partecipanti/partecipanti sostenitori persone giuridiche o enti, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

trasformazione, fusione e scissione incompatibili con gli scopi e le attività della Fondazione;

variazione della partecipazione di controllo, sia diretta che indiretta, dell'ente o della persona giuridica, incompatibile con gli scopi e le attività della Fondazione;

ricorso al mercato del capitale di rischio;



estinzione a qualsiasi titolo dovuta;

apertura di procedura di liquidazione;

fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti ed i Partecipanti sostenitori possono in ogni momento recedere dalla Fondazione fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 8 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice-Presidente;
- l'Assemblea dei Partecipanti della Fondazione;
- il Comitato scientifico;
- l'Organo di Controllo.

Le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione, Presidente e Vice-presidente, componente dell'Assemblea dei Partecipanti e del Comitato Scientifico sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione: composizione e durata

9.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto, per decisione dell'Arcivescovo di Firenze, da cinque o sette membri, compreso il Presidente e la sua composizione è la seguente:

- a) tre o cinque membri (a seconda che il Consiglio di Amministrazione sia di cinque o sette membri) tra cui il Presidente, nominati dall'Arcivescovo di Firenze;
- b) due membri nominati dalla maggioranza dei suddetti consiglieri e scelti tra candidati indicati dall'Assemblea dei Partecipanti della Fondazione;
- c) in mancanza di Partecipanti e di Partecipanti Sostenitori, ovvero in mancanza

di indicazione di nominativi da parte dell'Assemblea dei Partecipanti della Fondazione, tutti i membri del Consiglio di amministrazione saranno nominati dall'Arcivescovo di Firenze.


9.2 I componenti del Consiglio di amministrazione sono scelti, preferibilmente, tra persone con significative esperienza e capacità nei settori propri dell'attività della Fondazione, nonché dell'associazionismo, del volontariato e della promozione della cultura e pratica del dono e che abbiano competenze utili al perseguimento delle finalità dell'ente.

Non sono nominabili e se nominati decadono dalla carica, persone interdette, inabilitate, fallite o condannate a pene che comportano l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'art. 2382 del c.c.; non sono, inoltre, nominabili coloro che aderiscono o ricoprono incarichi all'interno di altri enti da cui possa derivare un conflitto di interessi.

Art. 10 - Durata e rinnovo del Consiglio di amministrazione

10.1 I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati senza interruzioni.

10.2 I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dal comma precedente; entro tale data deve essere effettuata la ricostituzione del Consiglio di amministrazione previa richiesta inoltrata, almeno sei mesi prima della scadenza, ai soggetti cui compete, ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, la nomina e l'indicazione dei componenti del Consiglio.



Art. 11 - Decadenza e cessazione dei consiglieri

11.1 I componenti del Consiglio di amministrazione cessano dall'incarico esclusivamente per dimissioni, morte o decadenza, deliberata dallo stesso Consiglio di amministrazione a seguito di tre assenze ingiustificate consecutive dalle riunioni.

Sono, inoltre, cause di decadenza: il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati, la condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione, l'inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, la perdita o la diminuzione della capacità di intendere e volere giudizialmente accertata.

L'esclusione è deliberata a maggioranza assoluta dai membri del Consiglio di Amministrazione.

11.2 In caso di cessazione dalla carica di uno dei consiglieri, il Presidente entro trenta giorni dall'evento richiederà la nomina del sostituto al soggetto che aveva nominato l'amministratore dimissionario o cessato; la sostituzione dovrà avvenire entro trenta giorni dalla richiesta. Nel caso in cui il consigliere dimissionario o cessato fosse stato nominato a norma dell'art. 9.1 lett. b del presente Statuto, in mancanza di indicazione di nominativi da parte dell'Assemblea dei Partecipanti della Fondazione entro trenta giorni dalla richiesta, il sostituto sarà nominato dall'Arcivescovo di Firenze.

11.3 I consiglieri nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di amministrazione.

11.4. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione. Il Presidente entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento comunica ai soggetti a cui compete, ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, la

nomina e l'indicazione dei componenti del Consiglio.

La ricostituzione del nuovo consiglio deve essere effettuata, a norma dell'art. 9 del presente Statuto, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, in ogni caso, al fine di assicurare la continuità dell'attività della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione uscente rimane in carica per la sola attività ordinaria fino all'insediamento del nuovo consiglio.

Art. 12 - Consiglio di Amministrazione: funzioni

12.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo a cui compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed ha competenza generale nel porre in essere tutti gli atti riguardanti l'ente.

12.2 Spetta al Consiglio di amministrazione, senza che l'esemplificazione costituisca limitazioni ai poteri:

a) stabilire le linee generali, annuali e pluriennali, di indirizzo dell'attività della Fondazione, nel rispetto degli scopi e nell'ambito dei settori di attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto;

b) approvare il bilancio di previsione corredato dal programma annuale delle attività;


c) approvare il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta;

d) approvare regolamenti interni per lo svolgimento delle attività della Fondazione e per la disciplina delle funzioni del Consiglio di amministrazione;

e) nominare il Direttore determinandone compiti, deleghe, qualifica, compenso e inquadramento giuridico dell'incarico;

f) nominare, se ritenuto necessario, il Responsabile dei Servizi Generali ed Amministrativi della Fondazione ed il Direttore del personale;

g) approvare la struttura organizzativa della Fondazione proposta dal Direttore;



- | | | |
|--|---|--|
| | | |
| | h) deliberare in ordine alla partecipazione della Fondazione ad altre persone | |
| | giuridiche o enti e nominare i rappresentanti della Fondazione all'interno degli | |
| | stessi; | |
| | i) delegare specifici compiti ai Consiglieri, determinando il contenuto, i limiti e | |
| | le modalità di esercizio della delega, ferma restando la facoltà di impartire | |
| | direttive ai delegati; | |
| | j) deliberare l'ammissione dei Partecipanti e dei Partecipanti sostenitori e | |
| | determinare, anche annualmente, la misura minima e le forme del loro contributo | |
| | alla Fondazione; | |
| | k) nominare i membri del Comitato Scientifico; | |
| | l) approvare l'assunzione dei dipendenti ed assumere ogni altra decisione relativa | |
| | al loro stato ed inquadramento giuridico ed economico, nonché deliberare il loro | |
| | licenziamento; | |
| | m) approvare il conferimento di incarichi professionali; | |
| | n) deliberare il trasferimento della sede della Fondazione e l'istituzione di sedi | |
| | secondarie; | |
| | o) determinare il compenso spettante ai componenti dell'organo di controllo; | |
| | p) deliberare l'acquisto e l'alienazione di beni e la destinazione degli stessi, | |
| | l'accettazione di donazioni, eredità e legati, la costituzione di ipoteche o altri | |
| | vincoli su beni della Fondazione, l'attivazione di operazioni di indebitamento ed | |
| | ogni altra operazione economico/finanziaria riguardante l'ente; | |
| | q) deliberare sulla promozione di liti attive o sulla resistenza di liti passive; | |
| | r) deliberare sull'istituzione di commissioni Consultive e comitati esecutivi e | |
| | nominare i componenti delle stesse. | |

Art. 13 - Consiglio di Amministrazione: funzionamento e deliberazioni

13.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno tre volte

l'anno di cui una per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Il Presidente procede, in ogni caso, alla convocazione in caso di urgenza, ogni

qualvolta lo ritenga necessario e quando la convocazione è richiesta per iscritto

da oltre la metà dei consiglieri con l'indicazione degli argomenti da trattare.

13.2 Le adunanze delle sedute, sia ordinarie che urgenti, sono indette con invito

scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti

da trattare. La convocazione è disposta con qualunque mezzo idoneo a provare

l'avvenuta ricezione da recapitare agli interessati almeno sette giorni prima

dell'adunanza, all'indirizzo dichiarato dagli stessi componenti e trascritto sul

verbale di prima adunanza a seguito della nomina; in caso di urgenza la

convocazione dovrà essere inviata, con le modalità sopra indicate, almeno due

giorni prima.

13.3 Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando è presente

la maggioranza assoluta dei suoi componenti; di ogni riunione deve essere

redatto verbale da inserire nell'apposito libro della Fondazione. Le funzioni di

segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte da persona incaricata dal

Consiglio che redige e sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che non possono presenziare

personalmente alle riunioni, hanno la facoltà di intervenire a distanza, in ogni

fase, votazioni comprese, utilizzando strumenti tecnologici, quali, ad esempio,

teleconferenza e reti telematiche.

Sono valide le riunioni in audio-video conferenza purché, nel luogo stabilito per

la riunione, siano fisicamente presenti almeno il Presidente ed il Segretario, onde

consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale ed a condizione,



inoltre, che sia garantita l'identificazione delle persone legittimate a presenziare agli altri terminali del video, nonché la possibilità per le stesse di intervenire oralmente ed attivamente al dibattito, visionare o ricevere documentazione, di poterla trasmettere e di partecipare simultaneamente alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nell'ipotesi in cui all'ora prevista per l'inizio della riunione non sia tecnicamente possibile connettersi con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui nel corso di riunione, per motivi tecnici venga sospeso il collegamento con uno dei luoghi collegati in audio/video la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente; saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

13.4 Alle riunioni del Consiglio di amministrazione possono essere invitati a partecipare senza diritto di voto, con le medesime modalità di convocazione previste per i consiglieri, anche i membri dell'Organo di Controllo, il Direttore, nonché altri soggetti, ad esempio dipendenti e consulenti esterni, se il Consiglio ne ravvede l'utilità, per la discussione di argomenti di loro competenza.

13.5 Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nell'ipotesi in cui all'adunanza sia presente un numero pari di consiglieri e qualora non venga raggiunta la maggioranza a causa della parità dei pareri espressi, prevarrà il voto del Presidente.

Le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio di

amministrazione.

Art. 14 - Presidente


14.1 Il Presidente della Fondazione è anche il Presidente del Consiglio di amministrazione ed è nominato, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, dall'Arcivescovo di Firenze, il quale contestualmente nomina anche il Vice-Presidente.

14.2 Il Presidente, analogamente a quanto previsto per il Consiglio di amministrazione, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

14.3 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi ed in giudizio ed esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In particolare spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di amministrazione;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di amministrazione;
- c) curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione;
- d) convocare e presiedere (senza diritto di voto) le adunanze dell'assemblea dei partecipanti;
- e) promuovere ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- f) curare l'osservanza dello Statuto ed esercitare la vigilanza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
- g) sottoscrivere la corrispondenza e tutti gli atti necessari per l'esecuzione di tutte le decisioni e gli affari deliberati;
- h) rappresentare l'ente in giudizio e nell'ambito di procedimenti amministrativi e di mediazione, innanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale ed amministrativa,



ovvero adire collegi arbitrali e mediatori, previa deliberazione favorevole del Consiglio di amministrazione, nominando avvocati ed arbitri.

14.4 In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente; i casi di impedimento del Presidente saranno indicati nel regolamento per il funzionamento del Consiglio di amministrazione.

Art. 15 - Direttore

15.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore della Fondazione scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità e stabilendone l'inquadramento professionale, il compenso e la durata dell'incarico.

La carica di Direttore è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione e di altri organi dell'ente.

15.2 Il Direttore:

provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;

attua i programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione;

è responsabile del coordinamento dell'attività degli organi della Fondazione;

elabora e propone al Consiglio di amministrazione il progetto di struttura organizzativa dell'ente;

formula al Consiglio di amministrazione proposte e progetti di collaborazione con persone fisiche, giuridiche, pubbliche e privati ed enti conformi alle finalità della Fondazione;

cura la gestione operativa e specifica dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione.

15.3 Il Direttore, inoltre, può partecipare – senza diritto di voto – alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei partecipanti.

Art. 16 - Assemblea dei partecipanti della Fondazione

16.1 L'assemblea dei partecipanti della Fondazione è costituita dai Partecipanti e dai Partecipanti Sostenitori.

La qualifica di Partecipante o Partecipante Sostenitore è attestata dall'iscrizione nell'apposito albo conservato presso la sede amministrativa della Fondazione.

16.2 L'assemblea dei partecipanti è convocata almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'anno solare, per prendere conoscenza delle risultanze economiche della gestione e per la formulazione di proposte ed osservazioni inerenti alle attività ed iniziative che la Fondazione intende perseguire nel corso dell'esercizio successivo.

La convocazione dell'assemblea può essere altresì richiesta da almeno due componenti del Consiglio di amministrazione, ovvero da un decimo dei componenti dell'assemblea medesima.


16.3 L'assemblea dei partecipanti è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione, sulla base dell'ordine del giorno determinato da parte del Consiglio di amministrazione

16.4 La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, firmata dal Presidente, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno dieci giorni prima del giorno fissato, trasmessa a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o con altri strumenti informatici; essa deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

16.5 L'assemblea dei partecipanti della Fondazione è organo di natura consultiva e ad essa compete:

esaminare i programmi e gli obiettivi annuali e pluriennali della Fondazione e formulare eventuali proposte di modifica o integrazione;

predisporre programmi generali e/o relativi a specifici progetti da presentare al



	Consiglio di Amministrazione;	
	formulare osservazioni e proposte in ordine alle risultanze del bilancio	
	d'esercizio approvato dal Consiglio di amministrazione;	
	fornire indicazioni, con valore consultivo, circa la partecipazione della	
	Fondazione ad altre persone giuridiche o enti che abbiano finalità ed obiettivi	
	compatibili con quelli della Fondazione;	
	formulare proposte circa i criteri e/o le modifiche a quelli esistenti per	
	l'ammissione di nuovi Partecipanti Sostenitori e/o Partecipanti;	
	scegliere i candidati da indicare al Consiglio di Amministrazione ai sensi	
	dell'art.9.1 lett.b del presente Statuto;	
	formulare proposte in ordine al contenuto dei regolamenti della Fondazione da	
	sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;	
	acquisire informazioni in merito a programmi in fase di preparazione e/o di	
	realizzazione;	
	costituire al proprio interno comitati di studio e ricerca su argomenti e temi di	
	particolare interesse per la Fondazione.	
	Art. 17 - Comitato scientifico	
	17.1 Il Comitato scientifico, per decisione del Consiglio di amministrazione, è	
	composto da un minimo di sei ad un massimo di dodici componenti	
	particolarmente esperti nell'ambito dei settori di attività di cui all'articolo 3 del	
	presente Statuto.	
	17.2 I componenti del Comitato Scientifico sono nominati e possono essere	
	revocati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, durano in	
	carica tre anni e possono essere nuovamente nominati.	
	17.3 Il Consiglio di Amministrazione disciplina, con apposito Regolamento, le	

competenze, le modalità di convocazione e funzionamento del Comitato

Scientifico ed in particolare la sua eventuale articolazione in Giunta del Comitato

Scientifico e Sezioni sulla base delle specifiche competenze.

17.4 Il Comitato scientifico è un organo di natura consultiva ed ha compiti di

consulenza generale negli ambiti di attività della Fondazione, inoltre, esprime

pareri su argomenti ed iniziative sottoposte al suo esame del Consiglio di

amministrazione, in particolare in merito al programma annuale delle attività ed

alle più opportune modalità di divulgazione delle stesse.

Le attività del Comitato Scientifico comprendono in particolare:

l'approfondimento di temi scientifici, politici, sociologici, economici, tecnici e di

altre discipline afferenti alla missione della Fondazione e alle tipologie di

progetti svolti;

la diffusione di idee e contributi culturali che accrescano la sensibilità e la

conoscenza delle tematiche sociali attinenti alla missione della Fondazione.

17.5 I componenti del Comitato scientifico non possono appartenere ad altri

organi della Fondazione, durano in carica tre anni e possono essere

confermati.

Art. 18 - Organo di Controllo

18.1 L'Organo di Controllo è nominato dall'Arcivescovo di Firenze ed è

costituito da tre membri (il Presidente e due revisori effettivi), nonché da due


revisori supplenti; almeno uno dei componenti dovrà essere scelto tra le categorie

di cui all'articolo 2397, comma secondo del codice civile.

18.2 La carica di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di

componente del Consiglio di Amministrazione e di ogni altro organo della

fondazione, nonché con il ruolo di dipendente, volontario e con ogni altro



incarico conferito dalla Fondazione.

Non può essere nominato membro dell'Organo di controllo e se nominato decade, chi si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 2399 del c.c.

18.3 In caso di dimissioni, revoca o decadenza di uno dei componenti dell'organo di controllo l'Arcivescovo di Firenze provvederà alla relativa sostituzione ed i nuovi nominati scadranno insieme con quelli in carica.

I membri dell'Organo di Controllo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

18.4 L'organo di Controllo:

vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento;

esercita il controllo contabile sull'attività della Fondazione;

redige annualmente relazioni sul bilancio consuntivo e sui risultati di gestione e può formulare proposte al Consiglio di amministrazione in ordine all'assetto organizzativo e amministrativo e contabile dell'ente;

attesta la corretta redazione del bilancio sociale in conformità alle linee guida previste dalla legge;

esercita attività di monitoraggio circa l'osservanza ed il perseguimento, da parte della Fondazione, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

18.5 L'Organo di Controllo è convocato e presieduto dal Presidente e si riunisce ogni 90 giorni, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ed in

ogni caso per l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Le sue deliberazioni sono da ritenersi valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza.

Delle riunioni è redatto verbale trascritto nel relativo libro e sottoscritto dai membri effettivi.

L'Organo di Controllo si raduna di norma presso la Sede o altrove, se è necessario, ma sempre in Italia.


I membri dell'Organo di Controllo che non possono presenziare personalmente alle riunioni dello stesso, hanno la facoltà di intervenire a distanza utilizzando strumenti tecnologici (teleconferenza, reti telematiche ecc.).

Saranno valide le riunioni in audio-video conferenza purchè nel luogo stabilito per la riunione siano fisicamente presenti almeno il Presidente ed un altro componente dell'Organo di Controllo, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale ed a condizione che sia garantita l'identificazione delle persone legittimate a presenziare agli altri capi del video e la possibilità per gli stessi di intervenire oralmente ed attivamente al dibattito, di poter visionare o ricevere documentazione, di poterla trasmettere.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non sia tecnicamente possibile connettersi con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui nel corso di riunione, per motivi tecnici, venga sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente.

18.6. I componenti dell'Organo di Controllo possono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e possono procedere in qualsiasi momento, anche



individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 19 - Clausola Arbitrale

19.1 Tutte le controversie tra gli organi e partecipanti della Fondazione, comprese quelle relative al presente Statuto ed inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno risolte mediante arbitrato.

L'organo arbitrale sarà composto da un unico arbitro nominato dall'Arcivescovo di Firenze ed avrà sede presso il domicilio dell'arbitro.

19.2 L'organo arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura, salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli art. 806 e ss.

Cpc in materia di arbitrato rituale.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese tra le parti.

Art. 20 - Estinzione della Fondazione

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio netto, esaurita la liquidazione di tutte le passività e pendenze, è devoluto su deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o enti aventi fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662.

Art. 21 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D. Lgs 460 /1997 e le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 22 - Norma transitoria

In sede di prima applicazione dello Statuto i componenti del Consiglio di

amministrazione e dell'Organo di controllo sono i membri del Consiglio

Direttivo e dell'Organo di controllo dell'Associazione Solidarietà Caritas Onlus

e durano in carica fino al 31 (trentuno) Dicembre 2018 (duemiladiciotto).

FIRMATO CAVERNI MARCELLO

FIRMATO CATIA MAISANO

FIRMATO PULITI PAOLA

FIRMATO MARCO CASINI NOTAIO



